

## Contratto di assicurazione per Responsabilità Amministrativa per Colpa Grave per Amministratori di Società di Diritto privato a partecipazione pubblica

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Nome prodotto: Responsabilità Amministrativa Colpa Grave per Amministratori di Società di Diritto privato a partecipazione pubblica

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

### Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Compagnia:** AIG Europe S.A.. Registrata in Lussemburgo con il numero B218806. Sede legale: 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede legale in Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano, Italia - Tel 02.36901 Fax 02.3690222. Sito web: [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) Indirizzo di posta elettronica: [insurance@aigeurope.postecert.it](mailto:insurance@aigeurope.postecert.it). AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese, Commissariat aux Assurances. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I.00146. L'attività di AIG Europe S.A. sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

*AIG Europe S.A. (AESAs), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato.*

Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge italiana



### Che cosa è assicurato?

Le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo.

#### **RICHIESTE DI RISARCIMENTO**

Copertura per qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della corte dei conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello stato chieste di risarcimento.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO**



## Che cosa non è assicurato?

<p><b>ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA</b></p>	<p><b>1. Condotta</b> (a) al conseguimento da parte di un Assicurato di qualsiasi profitto o vantaggio personale per sé o per i propri congiunti e/o affini e/o parenti a cui lo/gli stesso/i non avessero legalmente diritto, che sia stato confermato mediante sentenza passata in giudicato, arbitrato od altro provvedimento definitivo, od in seguito ad ammissione da parte dell'Assicurato;</p> <p>(b) ad azioni, errori, omissioni dolose o violazioni dolose di disposizioni legislative da parte di un Assicurato.</p> <p><b>2. Fatti noti, Circostanze e precedenti Richieste di risarcimento</b> (a) a qualsiasi fatto o circostanza reale o presunta da cui, antecedentemente alla data di decorrenza della polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una Richiesta di risarcimento;</p> <p>(b) a qualsiasi controversia pendente o Richiesta di risarcimento ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente polizza o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse.</p> <p>Ai sensi della presente clausola l'espressione "controversia" significa qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentare o qualsiasi indagine, esame, inchiesta, arbitrato o decisione giudiziaria.</p> <p><b>3. Danno a persone e/o cose</b> (a) a infortuni e malattia;</p> <p>(b) a danni a, distruzione o perdita d'uso di beni mobili ed immobili.</p>
<p><b>SANZIONI INTERNAZIONALI - (OFAC)</b></p>	<p>Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.</p>



## Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione è stipulata nella forma "Claims Made" e vale per i sinistri pervenuti all'assicurato e notificati all'assicuratore per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di tempo specificato in polizza.

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità Amministrativa Colpa Grave per Amministratori di Società di Diritto privato a partecipazione pubblica" prevede per alcune garanzie limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA	MASSIMALE
<p><b>Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile per colpa grave</b></p>	<p>Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente</p>	<p>Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente</p>
<p><b>in caso di corresponsabilità sul medesimo sinistro e per periodo assicurativo</b></p>	<p>Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente</p>	<p>Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente</p>



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b></p> <p>In caso di sinistro, il contraente/assicurato deve darne avviso scritto nelle modalità di seguito riportate, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:</p> <p>A. formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti, ecc.);</p> <p>B. ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.</p> <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)</p>
--	---

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO**

	<p>L'Assicurato può comunicare all'Assicuratore le Richieste di Risarcimento mediante lettera raccomandata all'indirizzo:          BLUE UNDERWRITING AGENCY SRL          Via San Vittore, 40          20123 Milano          Italia</p> <p>In tal caso la data di invio sarà considerata come data della comunicazione all'Assicuratore.</p> <p><b>Prescrizione:</b> ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP. Si specifica tuttavia che, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente/assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso
<b>Rimborso</b>	Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP
<b>Sospensione</b>	Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP



### Come posso disdire la polizza?

<b>Recesso</b>	Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP
<b>Risoluzione</b>	Non sono previste clausole convenzionali di risoluzione



### A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a coloro che intendono godere di un'assicurazione per i rischi di rivalsa dall'Ente di appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati con colpa grave. La copertura terrà altresì indenne l'assicurato da qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO**



## Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 22,57%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

## COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p><b>All'impresa assicuratrice</b></p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'assicuratore ed indirizzati a:</p> <p><b>AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia</b>  <b>Servizio Reclami</b>  <b>Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222</b>  <b>e-mail: <a href="mailto:servizio.reclami@aig.com">servizio.reclami@aig.com</a></b></p> <p>Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli agenti (iscritti sez. A e sez.F del RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere sospeso fino ad un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;</li> <li>- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato a AIG</li> </ul> <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p><b>IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></b>  <b>Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></b></p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html</a>.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: <a href="http://www.aig.lu/">http://www.aig.lu/</a></p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">www.ec.europa.eu/fin-net</a> - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET</p>
	<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti Euro 50.000</p>

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO**



	(salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia
<b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER LA GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO</b>	

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954. Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225